

TITOLO I
PROTEZIONE DEI MINORI ONLINE

Sezione 1

Rafforzamento dei poteri dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale in relazione alla protezione dei minori online

Articolo 1

L'articolo 10 della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *Articolo 10.* - I. - L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale garantisce che i contenuti pornografici messi a disposizione del pubblico attraverso un servizio di comunicazione online non possano essere accessibili ai minori.

« A tal fine, previa consultazione dell'Autorità francese per la protezione dei dati, essa elabora un repertorio generale che stabilisce i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dai sistemi di verifica dell'età istituiti per l'accesso ai servizi di comunicazione pubblica online che mettono a disposizione del pubblico contenuti pornografici, per quanto riguarda l'attendibilità della verifica dell'età degli utenti e il rispetto della loro vita privata.

« II. - L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può inviare un'ingiunzione a una persona, la cui attività consiste nel pubblicare un servizio di comunicazione pubblica online che consente l'accesso a contenuti pornografici, a conformarsi, entro un mese, al repertorio di cui al secondo comma del paragrafo I. Essa rende pubbliche tali ingiunzioni.

« Qualora l'interessato non rispetti l'ingiunzione alla scadenza di tale termine, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può, alle condizioni previste dall'articolo 42-7 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, comminare una sanzione pecuniaria.

« L'importo della sanzione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché, se del caso, dei vantaggi derivanti da tale infrazione e delle infrazioni commesse in precedenza. La sanzione così inflitta non può superare 75 000 EUR o l'1 % del fatturato mondiale al netto delle imposte dell'esercizio precedente, se superiore. Tale massimale è aumentato a 150 000 EUR o al 2 % del fatturato mondiale al netto delle imposte se l'infrazione è reiterata entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva.

« Le sanzioni pecuniarie sono riscosse allo stesso modo dei debiti verso lo Stato diversi da imposte e dazi.»

Articolo 2

L'articolo 23 della legge n. 2020-936, del 30 luglio 2020, per la protezione delle vittime di violenza domestica, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *Articolo 23* - I. - Quando constata che una persona la cui attività consiste nel pubblicare un servizio di comunicazione pubblica online consente ai minori di accedere a contenuti pornografici in violazione dell'articolo 227-24 del codice penale, il presidente dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale avvisa tale persona con una lettera motivata di osservazioni, inviata con qualsiasi mezzo idoneo a stabilire la data di ricezione. Il destinatario di tale lettera di osservazioni dispone di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni.

« Allo scadere di tale termine e qualora ritenga che i fatti di cui al comma precedente siano effettivi, il presidente dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può, con decisione motivata, inviare un'ingiunzione all'interessato ad adottare qualsiasi misura al fine di impedire ai minori di accedere al contenuto incriminato. Tale ingiunzione è accompagnata da un periodo di esecuzione che non può essere inferiore a 15 giorni. Essa viene contemporaneamente resa nota ai fornitori di servizi di accesso a Internet ai sensi dell'articolo 6, paragrafo I, punto 1, della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale.

« II. - In caso di mancata esecuzione dell'ingiunzione di cui al paragrafo I del presente articolo, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può notificare ai fornitori di servizi di accesso a Internet, con qualsiasi mezzo idoneo a stabilire la data di ricezione, gli indirizzi di posta elettronica dei servizi di comunicazione pubblica online che sono stati oggetto della procedura descritta al paragrafo I, nonché dei servizi che includono, in forma integrale o sostanziale, lo stesso contenuto e che presentano le stesse modalità di accesso. Tali persone devono quindi impedire l'accesso a questi indirizzi entro 48 ore. Tuttavia, se la persona che pubblica il servizio di comunicazione pubblica online non mette a disposizione le informazioni di cui all'articolo 1-1 della legge del 21 giugno 2004 summenzionata, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può procedere alla notifica di cui al presente paragrafo II senza aver attuato la procedura di cui al paragrafo I.

« L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può anche notificare gli indirizzi di posta elettronica di tali servizi di comunicazione pubblica online, nonché quelli dei servizi che includono integralmente o in parte gli stessi contenuti e che presentano le stesse modalità di accesso, ai motori di ricerca o alle directory, che hanno un periodo di 5 giorni per interrompere il riferimento al servizio di comunicazione pubblica online.

« Le misure di cui al presente paragrafo II sono applicate per un periodo massimo di 24 mesi. La loro necessità è riesaminata, d'ufficio o su richiesta, almeno ogni 12 mesi. Quando i fatti di cui al primo comma del paragrafo I non sono più effettivi, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale notifica immediatamente ai destinatari delle notifiche di cui al presente paragrafo II la revoca di tali misure.

« L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale rende pubblica ogni anno una relazione di attività sulle condizioni di esercizio e sui risultati della sua attività, che specifica in particolare il numero di decisioni ingiuntive e il seguito dato, nonché il numero di indirizzi di posta elettronica oggetto di un blocco dell'accesso o di una misura di cancellazione. Tale relazione è presentata al governo e al parlamento.

« III.- Fatti salvi gli articoli L. 521-1 e L. 521-2 del codice di giustizia amministrativa, le persone di cui ai paragrafi I e II possono chiedere al presidente del tribunale amministrativo o al magistrato da quest'ultimo delegato l'annullamento delle misure di cui ai paragrafi I e II del presente articolo entro cinque giorni dal loro ricevimento.

« La legittimità della notifica è decisa entro un mese dal deferimento. L'udienza è pubblica e si svolge senza osservazioni da parte del relatore pubblico.

« Contro le sentenze pronunciate a norma dei due commi precedenti possono essere proposti ricorsi entro 10 giorni dalla loro notifica. In tal caso, la giurisdizione d'appello decide entro tre mesi dal deferimento.

« IV. - In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può, alle condizioni previste dall'articolo 42-7 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, comminare una sanzione pecuniaria.

« Tuttavia, non può essere inflitta alcuna sanzione qualora, per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto non imputabili all'interessato, quest'ultimo non sia in grado di adempiere all'obbligo impostogli o quando sia stato avviato il procedimento di cui al paragrafo III, purché non sia stato oggetto di una decisione definitiva.

« L'importo della sanzione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché, se del caso, dei vantaggi derivanti da tale infrazione e delle infrazioni commesse in precedenza. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo I, l'importo della sanzione non può superare 250 000 EUR o un importo equivalente al 4 % del fatturato mondiale al netto delle imposte, se superiore. Tale massimale è aumentato a 500 000 EUR o al 6 % del fatturato mondiale al netto delle imposte se l'infrazione è reiterata entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva.

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo II, l'importo della sanzione non può superare 75 000 EUR o un importo equivalente al 1 % del fatturato mondiale al netto delle imposte, se superiore. Tale massimale è aumentato a 150 000 EUR o al 2 % del fatturato mondiale al netto delle imposte se l'infrazione è reiterato entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva.

« Quando alla stessa persona è irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo ed è inflitta una sanzione penale per gli stessi fatti, l'importo totale delle sanzioni inflitte non supera il massimale legale più elevato delle sanzioni inflitte.

« Le sanzioni pecuniarie sono rimosse allo stesso modo dei debiti verso lo Stato diversi da imposte e dazi.

« V. - Gli agenti dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale possono, se sono stati appositamente autorizzati a tal fine dall'autorità e hanno prestato giuramento alle condizioni stabilite da un decreto del Consiglio di Stato, vernalizzare che un servizio di comunicazione pubblica online consente ai minori di avere accesso a contenuti pornografici.

« VI. - Le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono specificate con decreto del Consiglio di Stato».

Implicazioni penali per il mancato rispetto entro 24 ore di una richiesta dell'autorità amministrativa di rimuovere contenuti pedopornografici

Articolo 3

Dopo l'articolo 6-1-5 della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale, gli articoli 6-2, 6-2-1 e 6-2-2 sono redatti come segue:

« *Articolo 6-2.* - I. - Se un fornitore di servizi di hosting non è mai stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 6-1 per la rimozione di un'immagine o di una rappresentazione di minori di natura pornografica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 227-23 del codice penale, l'autorità amministrativa di cui all'articolo 6-1 fornisce a tale persona informazioni sulle procedure e sui termini applicabili, almeno 12 ore prima dell'emissione della richiesta di rimozione.

« II. - Se la persona di cui al paragrafo I del presente articolo non può dare seguito a una richiesta di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto che non le sono imputabili, ne informa senza indebito ritardo l'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione.

« Il periodo di cui all'articolo 6-1, secondo comma, inizia a decorrere non appena sono cessati i motivi di cui al primo comma del presente paragrafo.

« Se la persona di cui al paragrafo I del presente articolo non può dare seguito a una richiesta di rimozione, per il fatto che quest'ultima contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per consentirne l'esecuzione, essa comunica tali motivi senza indebito ritardo all'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione.

« Il periodo di cui all'articolo 6-1, secondo comma, inizia a decorrere non appena il fornitore di servizi di hosting ha ricevuto i necessari chiarimenti.

« III. - Quando un fornitore di servizi di hosting rimuove un'immagine o una rappresentazione di minori di natura pornografica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 227-23 del codice penale, ne informa il fornitore di contenuti quanto prima, specificando i motivi che hanno portato alla rimozione dell'immagine o della rappresentazione e i diritti di cui dispone per contestare la richiesta di rimozione dinanzi alla giurisdizione amministrativa competente. Gli trasmette inoltre una copia della richiesta di rimozione.

« *Articolo 6-2-1.* - I. - La mancata rimozione, da parte del fornitore di servizi di hosting, di immagini o rappresentazioni di minori di natura pornografica di cui all'articolo 227-23 del codice penale entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di rimozione di cui all'articolo 6-1 è punita con la reclusione di un anno e con una sanzione di 250 000 EUR.

« Quando l'infrazione di cui al primo comma è abitualmente commessa da una persona giuridica, l'importo della sanzione può essere aumentato al 4 % del suo fatturato mondiale al netto delle imposte dell'esercizio precedente.

« II. - Le persone giuridiche dichiarate penalmente responsabili, alle condizioni previste dall'articolo 121-2 del codice penale, per i reati di cui al paragrafo I, oltre alla sanzione a norma delle procedure previste dall'articolo 131-38 del medesimo codice, sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 131-39, paragrafi 2 e 9, di tale codice. Il divieto previsto dallo stesso articolo 131-39, paragrafo 2, è imposto per un periodo massimo di cinque anni e riguarda l'attività professionale nell'esercizio della quale o in occasione della quale è stato commesso il reato.

« *Articolo 6-2-2.* - I - Fatti salvi gli articoli L. 521-1 e L. 521-2 del codice di giustizia amministrativa, i fornitori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti interessati da una richiesta ai sensi dell'articolo 6-1 per la rimozione di un'immagine o di una rappresentazione di minori di natura pornografica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 227-23 del codice penale e la personalità qualificata di cui all'articolo 6-1 della

presente legge possono chiedere al presidente del tribunale amministrativo o al magistrato da quest'ultimo delegato l'annullamento di tale richiesta, entro 48 ore dal suo ricevimento o, nel caso del fornitore di contenuti, dal momento in cui è stato informato dal fornitore di servizi di hosting della rimozione del contenuto.

« II. - È presa una decisione sulla legittimità dell'ingiunzione di rimozione entro 72 ore dal deferimento. L'udienza è pubblica e si svolge senza osservazioni da parte del relatore pubblico.

« III. - Le sentenze sulla legittimità della decisione di cui al paragrafo I del presente articolo possono essere impugnate entro 10 giorni dalla loro notifica. In tal caso, la giurisdizione d'appello decide entro un mese dal deferimento.

« IV. - Le modalità di applicazione del presente articolo sono specificate con decreto del Consiglio di Stato».

TITOLO II **PROTEZIONE DEI CITTADINI NELL'AMBIENTE DIGITALE**

Articolo 4

— La legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione è così modificata:

(1) Dopo l'articolo 42, primo comma, è inserito il seguente nuovo comma:

« Gli editori e i distributori di servizi di comunicazione audiovisiva, gli operatori di reti satellitari e i fornitori di servizi tecnici di cui si servono tali soggetti possono ricevere un'ingiunzione formale ad adempiere agli obblighi imposti dalle disposizioni adottate sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti il divieto di diffusione di contenuti dei servizi di comunicazione audiovisiva.»;

(2) All'articolo 42-10, primo comma, prima frase, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti parole: «o di un regolamento europeo adottato sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al divieto di diffusione di contenuti dei servizi di comunicazione audiovisiva».

II. - L'articolo 11 della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *Articolo 11.* - I. - L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può inviare un'ingiunzione a qualsiasi persona menzionata all'articolo 1-1 della presente legge a rimuovere il contenuto,

o interromperne la diffusione, che viola le disposizioni adottate sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di divieto di diffusione di contenuti da parte di persone soggette a sanzioni. La persona che riceve l'ingiunzione dispone di un periodo di 72 ore per presentare le sue osservazioni.

« II. - Allo scadere di tale termine e in caso di mancata esecuzione, l'Autorità può notificare ai fornitori di servizi di accesso a Internet l'elenco degli indirizzi di posta elettronica dei servizi di comunicazione pubblica online che ospitano o trasmettono contenuti delle persone che sono state oggetto dell'ingiunzione, in modo che possano impedire senza indugio l'accesso a tali indirizzi. Tuttavia, in mancanza di elementi identificativi delle persone di cui al paragrafo I dell'articolo 1-1 della presente legge, l'Autorità può procedere a tale notifica senza dovere prima chiedere la rimozione o la cessazione della trasmissione dei contenuti alle condizioni stabilite nel medesimo paragrafo I.

« L'Autorità può inoltre notificare ai motori di ricerca o alle directory gli indirizzi elettronici i cui contenuti sono in contrasto con le disposizioni di cui al paragrafo I del presente articolo, i quali adottano tutte le misure appropriate per interrompere il riferimento agli stessi.

« III. - L'Autorità può agire di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi persona fisica o giuridica.

« IV. - In caso di inosservanza dell'obbligo di rimuovere il contenuto o di cessarne la diffusione a norma del paragrafo I, l'Autorità può irrogare una sanzione pecuniaria al responsabile dell'infrazione, alle condizioni previste dall'articolo 42-7 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, il cui importo, determinato in base alla gravità dell'infrazione, non può superare il 4 % del fatturato al netto delle imposte realizzato nel corso dell'ultimo esercizio calcolato su un periodo di 12 mesi o, in assenza di fatturato, 250 000 EUR. Tale massimale è aumentato al 6 % se l'infrazione è reiterata entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva o, in assenza di fatturato, a 500 000 EUR. L'inosservanza dell'obbligo di impedire l'accesso agli indirizzi notificati o di adottare misure utili volte a interrompere il riferimento al servizio di comunicazione pubblica online ai sensi del secondo comma del paragrafo II può essere sanzionata alle stesse condizioni. In quest'ultimo caso, la sanzione non può superare l'1 % del fatturato al netto delle imposte dell'ultimo esercizio calcolato su un periodo di 12 mesi o, in assenza di fatturato, 75 000 EUR. Tale massimale è aumentato al 2 % se l'infrazione è reiterata entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva o, in assenza di fatturato, a 150 000 EUR.

« Se alla stessa persona è inflitta una sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo e una sanzione penale ai sensi dell'articolo 459 del codice doganale sulla base degli stessi fatti, l'importo totale delle sanzioni inflitte non supera il massimale legale più elevato delle sanzioni inflitte».

Articolo 5

I. - L'articolo 131-35-1 del codice penale è riformulato come segue:

« *Articolo 131-35-1.* - I. - Per i reati di cui al paragrafo II del presente articolo, il giudice può disporre, a titolo di sanzione aggiuntiva, la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, dell'account di accesso al servizio di piattaforma online quale definito all'articolo 6, paragrafo I, punto 4, della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale, che è stato utilizzato per commettere il reato. Quando la persona è recidiva, questo periodo può essere esteso a un anno.

« La condanna di cui al primo comma è notificata al fornitore di servizi di piattaforma online interessato. A decorrere dalla data di tale notifica e durante l'esecuzione della pena, quest'ultimo blocca l'account sospeso e attua misure per bloccare qualsiasi altro account posseduto dalla persona condannata per accedere al suo servizio e per impedire la creazione di nuovi account da parte della persona condannata. Il mancato blocco dell'account sospeso da parte del fornitore è punibile con una sanzione di 75 000 EUR.

« Ai fini dell'esecuzione della sanzione aggiuntiva di cui al primo comma e in deroga all'articolo 702-1, terzo comma, del codice di procedura penale, la prima domanda di inefficacia di tale sanzione può essere presentata dalla persona condannata dinanzi alla giurisdizione competente dopo un periodo di tre mesi dalla decisione di condanna iniziale.

« II. - I reati per i quali è irrogata tale sanzione aggiuntiva sono i seguenti:

«(1) I reati di cui agli articoli 222-33, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 e all'articolo 222-33-3, paragrafo 2, del presente codice;

«(2) I reati di cui agli articoli 225-4-13, 225-5, 225-6 del presente codice;

«(3) I reati di cui agli articoli 227-23 e 227-24 del presente codice;

«(4) Il reato di cui all'articolo 421-2-5 del presente codice;

«(5) I reati di cui all'articolo 24, quinto, settimo e ottavo comma e all'articolo 24 *bis* della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa».

Articolo 6

L'articolo 12 della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, sulla fiducia nell'economia digitale è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *Articolo 12* - I. - Qualora uno dei suoi agenti appositamente designati e autorizzati constati che un servizio di comunicazione pubblica online è

chiaramente inteso a svolgere operazioni che configurano le violazioni di cui agli articoli 226-4-1, 226-18 e 323-1 del codice penale e all'articolo L. 163-4 del codice monetario e finanziario, l'autorità amministrativa informa la persona la cui attività consiste nel pubblicare il servizio di comunicazione pubblica online in questione, sempre che abbia messo a disposizione le informazioni di cui all'articolo 1-1 della presente legge, di tale constatazione e della misura cautelare di cui al terzo comma in appresso adottata nei suoi confronti, e lo invita a presentare le sue osservazioni entro cinque giorni.

« Allo stesso tempo, l'autorità amministrativa notifica l'indirizzo di tale persona ai fornitori di browser web ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, ai fini dell'attuazione delle misure cautelari.

« La persona che riceve una notifica adotta senza indugio, a titolo precauzionale, qualsiasi misura utile consistente nella visualizzazione di un messaggio che avverte l'utente del rischio di danno in caso di accesso a tale indirizzo.

« Tale misura cautelare è attuata per un periodo di sette giorni.

« Qualora l'autorità amministrativa, se del caso dopo essere venuta a conoscenza delle osservazioni della persona la cui attività consiste nel pubblicare il servizio di comunicazione pubblica online in questione, ritenga che la constatazione di cui al primo comma non sia più valida, chiede senza indugio alle persone destinatarie della notifica di porre immediatamente fine alle misure cautelari.

« II. - Se la persona la cui attività consiste nel pubblicare il servizio di comunicazione pubblica online in questione non ha messo a disposizione le informazioni di cui all'articolo 1-1 della presente legge, laddove ciò non consenta di contattare la persona o laddove alla scadenza del periodo di cui al primo comma del paragrafo I, se del caso dopo che tale persona ha presentato le proprie osservazioni, risulti che la dichiarazione di cui al primo comma del paragrafo I è ancora valida, l'autorità amministrativa può, con decisione motivata, intimare ai fornitori di browser web ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, ai fornitori di servizi di accesso a Internet o ai fornitori di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio di adottare tutte le misure appropriate per impedire l'accesso all'indirizzo di tale servizio e provvedere alla visualizzazione di un messaggio che avverta gli utenti del rischio di danno se tentano di accedervi per un periodo massimo di tre mesi.

« Al termine del periodo di cui al primo comma, la misura intesa a impedire l'accesso all'indirizzo del servizio può essere prorogata di non più di sei mesi con l'approvazione della persona qualificata di cui al paragrafo

III. Può essere prescritto in periodo supplementare di sei mesi secondo la stessa procedura.

« Ai fini del primo comma, per fornitore di sistemi di risoluzione dei nomi di dominio si intende qualsiasi persona che fornisce un servizio che consente la trasposizione di un nome di dominio in un numero unico che identifica un dispositivo connesso a Internet.

« La decisione è notificata, fatta salva la riserva di cui al primo comma del paragrafo I, alla persona la cui attività consiste nel pubblicare il servizio di comunicazione online al pubblico in questione.

« L'autorità amministrativa può in qualsiasi momento chiedere alle persone di cui al primo comma del presente paragrafo II di porre fine alle misure di cui al medesimo comma qualora risulti che l'accertamento su cui si basavano non è più valido.

« III. - L'autorità amministrativa trasmette senza indugio le richieste di cui ai paragrafi I e II, nonché gli indirizzi elettronici dei servizi di comunicazione online interessati, a una persona qualificata nominata al suo interno dall'Autorità francese per la protezione dei dati per la durata del suo mandato in seno alla commissione. La persona qualificata garantisce che le misure siano giustificate e che siano soddisfatte le condizioni per stabilire, aggiornare, comunicare e utilizzare l'elenco degli indirizzi elettronici interessati. Essa può deferire la questione alla commissione dell'Autorità francese per la protezione dei dati laddove giustificato e può in qualsiasi momento ordinare all'autorità amministrativa di porre fine alle misure adottate sulla base dei paragrafi I e II.

TITOLO III
**RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA E DELLA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DEI DATI**

CAPO I
**PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA LE IMPRESE NEL MERCATO DEL CLOUD
COMPUTING**

Articolo 7

Dopo l'articolo L. 442-11 del codice del commercio, è inserito l'articolo L. 442-12 seguente:

« *Articolo L. 442-12;* - I. - Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

«(1) «Servizio di cloud computing»: un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme flessibile e variabile di risorse informatiche che possono essere condivise;

«(2) «Credito di cloud computing»: una quantità di crediti offerti da un fornitore di servizi di cloud computing ai suoi utenti e utilizzabili sui suoi vari servizi.

« II. - Un fornitore di servizi di cloud computing può concedere un credito di cloud computing a una persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o servizi solo per un periodo di tempo limitato. Il periodo massimo di validità di tale credito e le condizioni per il suo eventuale rinnovo alla scadenza di tale periodo sono specificati con decreto del Consiglio di Stato.

« III. - Ai fornitori di servizi di cloud computing è vietato addebitare, nel contesto di contratti da essi conclusi con una persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o servizi, commissioni per il trasferimento di dati all'infrastruttura di tale persona o a quelle messe a disposizione, direttamente o indirettamente, da un altro fornitore, ad eccezione dei costi di migrazione connessi al cambiamento del fornitore.

« IV. - Ogni conclusione di un contratto in violazione delle disposizioni dei paragrafi II e III è punibile con una sanzione amministrativa il cui importo non può superare 200 000 EUR per una persona fisica e 1 milione di EUR per una persona giuridica. La sanzione massima inflitta è aumentata a 400 000 EUR per una persona fisica e a 2 milioni di EUR per una persona giuridica, se l'infrazione è reiterata entro due anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva».

CAPO II
INTEROPERABILITÀ DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING

Articolo 8

I. - Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

(1) « Servizio di cloud computing»: il servizio di cui all'articolo L. 442-12, punto 1, del codice del commercio;

(2) « Risorse digitali»: tutti gli elementi in formato digitale sui quali l'utente di un servizio di cloud computing ha diritto di utilizzo, comprese le risorse che non rientrano nell'ambito della sua relazione contrattuale con il servizio di cloud computing. Tali risorse comprendono in particolare dati, applicazioni, macchine virtuali e altre tecnologie di virtualizzazione, come i contenitori;

(3) « Equivalenza funzionale»: un livello minimo di funzionalità garantito nell'ambiente di un nuovo servizio di cloud computing dopo la migrazione, in modo da garantire che gli utenti utilizzino gli elementi essenziali del servizio allo stesso livello di prestazioni, sicurezza, resilienza operativa e qualità del servizio originale al momento della risoluzione del contratto.

II. - I fornitori di servizi di cloud computing garantiscono la conformità dei loro servizi ai requisiti essenziali:

(1) Interoperabilità, in condizioni di sicurezza, con i servizi dell'utente o con quelli forniti da altri fornitori di cloud computing per lo stesso tipo di funzionalità;

(2) Portabilità delle risorse digitali, in condizioni di sicurezza, ai servizi dell'utente o a quelli forniti da altri fornitori di cloud computing che coprono lo stesso tipo di funzionalità;

(3) Fornitura gratuita agli utenti e ai fornitori di servizi terzi designati da tali utenti di entrambe le interfacce di programmazione delle applicazioni necessarie per l'attuazione dell'interoperabilità e della portabilità di cui ai punti 1 e 2 e informazioni sufficientemente dettagliate sul servizio di cloud computing in questione per consentire agli utenti o ai servizi di fornitori terzi di comunicare con tale servizio.

Articolo 9

I. - L'Autorità di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, le poste e la distribuzione dei mezzi di stampa specifica le norme e le procedure per l'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo II, in particolare emanando specifiche aperte di interoperabilità e portabilità. A tal fine, può chiedere a uno o più organismi di normazione di presentare proposte.

L'Autorità può inoltre specificare il contenuto e le modalità di attuazione del requisito di cui al medesimo articolo 8, paragrafo II, punto 3.

II. - I fornitori di servizi di cloud computing rispettano gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo II, come specificato, se del caso, dalle decisioni dell'Autorità di cui al presente paragrafo I, entro un termine stabilito da tale Autorità.

Essi pubblicano e aggiornano regolarmente un'offerta tecnica di riferimento per l'interoperabilità specificando le condizioni per la conformità dei loro servizi agli obblighi summenzionati.

III. - I fornitori di servizi di cloud computing i cui servizi corrispondono a risorse informatiche flessibili e variabili limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, senza fornire accesso ai servizi, al software e alle applicazioni operative archiviati, trattati o distribuiti su tali elementi infrastrutturali, adottano le misure in loro potere per facilitare l'equivalenza funzionale nell'uso del servizio di destinazione, quando copre lo stesso tipo di funzionalità.

IV. - Le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono specificate con decreto.

Articolo 10

I. - L'Autorità di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, le poste e la distribuzione dei mezzi di stampa può, in modo proporzionato ai requisiti relativi allo svolgimento dei suoi compiti e sulla base di una decisione motivata:

(1) raccogliere da persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di cloud computing le informazioni o i documenti necessari per garantire il rispetto da parte di tali persone degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo II, e all'articolo 9, paragrafi II e III;

(2) effettuare sondaggi tra queste stesse persone.

Tali sondaggi sono effettuati secondo le condizioni di cui all'articolo L. 32-4, paragrafi da II a IV, e all'articolo L. 32-5 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche.

L'Autorità garantisce che le informazioni raccolte a norma del presente articolo non siano divulgate quando sono protette da un segreto di cui agli articoli da L. 311-5 a L. 311-8 del codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione.

II. - In caso di disaccordo sulle condizioni di attuazione degli obblighi di cui al punto 1 del paragrafo I del presente articolo, le controversie possono essere deferite all'Autorità di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, le poste e la distribuzione dei mezzi di stampa alle condizioni previste dall'articolo L. 36-8 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche.

La decisione motivata specifica le condizioni tecniche e finanziarie per l'attuazione degli obblighi summenzionati.

III. - L'Autorità di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche, le poste e la distribuzione dei mezzi di stampa può, di propria iniziativa o su richiesta del ministro degli Affari digitali, di un'organizzazione professionale, di un'associazione di utenti autorizzata o di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata, sanzionare il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo II, e all'articolo 9, paragrafi II e III, riscontrato in relazione a un fornitore di servizi di cloud computing.

Tale potere sanzionatorio è esercitato alle condizioni previste dall'articolo L. 36-11 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche. In deroga alle disposizioni del decimo, undicesimo e dodicesimo comma del paragrafo III del presente articolo, il collegio ristretto dell'Autorità di cui all'articolo L. 130 del medesimo codice può comminare una sanzione pecuniaria al fornitore di servizi di cloud computing in questione, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'infrazione e ai benefici che ne derivano, ma non può superare il 3 % del fatturato al netto delle imposte dell'ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti. Tale percentuale può essere aumentata al 5 % se l'infrazione è reiterata entro cinque anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è divenuta definitiva.

TITOLO V

POSSIBILITÀ PER LO STATO DI ANALIZZARE IN MODO PIÙ EFFICACE LO SVILUPPO DEI MERCATI DIGITALI

Articolo 17

L'articolo L. 324-2-1, paragrafo II, del codice del turismo è così modificato:

(1) La prima frase del primo comma recita come segue: « Nei comuni che hanno attuato la procedura di registrazione di cui all'articolo L. 324-1, paragrafo III, il comune può chiedere, fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato affittato un alloggio turistico ammobiliato, la trasmissione dei dati atti a consentirgli di controllare il rispetto degli obblighi previsti dal medesimo articolo all'organizzazione unica responsabile della raccolta elettronica di tali dati dalle persone di cui al punto I.»; e la seconda frase dello stesso comma è soppressa;

(2) Al terzo comma, le parole: «specificare la frequenza e le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo II» sono sostituite dalle seguenti: «designa

l'organizzazione unica di cui al primo comma del presente paragrafo II e determina la natura dei dati di cui allo stesso comma, il loro periodo di conservazione, il termine di risposta, la frequenza e le modalità tecniche per la loro trasmissione» e le parole: «della persona menzionata al paragrafo I per rispondere alle richieste dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «persone menzionate al paragrafo I per adempiere al loro obbligo di trasmettere i dati a questa stessa organizzazione».

Articolo 36

I. - L'articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2024. Tuttavia, i procedimenti già avviati al 31 dicembre 2023 restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 23 della legge n. 2020-936, del 30 luglio 2020, nella sua versione in vigore a tale data.

II. - L'articolo L. 442-12, paragrafo III, del codice del commercio, nella sua formulazione risultante dall'articolo 7 della presente legge, si applica fino al 15 febbraio 2027.

III. - Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano fino al 15 febbraio 2026.

IV. - Gli articoli 11 e 31 entrano in vigore il 24 settembre 2023.

V. - L'articolo 22, paragrafo III, lettera c), nella misura in cui riguarda la sanzione inflitta per inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, gli articoli 23, 24 e 25, ad eccezione dei suoi paragrafi I, II e III, l'articolo 26, l'articolo 28, ad eccezione del suo paragrafo II, e gli articoli 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 entrano in vigore il 17 febbraio 2024.

VI. - L'articolo 22, paragrafo II, lettera c), nella misura in cui riguarda il regime di responsabilità degli ospitanti previsto dall'articolo 6, paragrafo II bis, della legge n. 2004-575, del 21 giugno 2004, si applica fino al 16 febbraio 2024.

VII. - L'articolo 17 entra in vigore alla data fissata con decreto e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.